

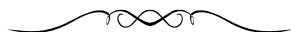


TRIBUNALE DI PALMI

PEC: prot.tribunale.palmi@giustiziacert.it - PEO: tribunale.palmi@giustizia.it

UFFICIO DI PRESIDENZA E DIRIGENZA

Via Roma, 89015 Palmi – Tel. 0966.416223/4



OGGETTO: Adempimenti conseguenti alla sentenza n. 157 del 6 luglio 2026 della Corte Costituzionale relativa al trattamento sanitario obbligatorio.

Con la sentenza n. 157/2026, Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 35 della L. 23.12.1978 N. 833, nella parte in cui non prevede che la persona sottoposta a TSO (trattamento sanitario obbligatorio) sia assistita, nella procedura di convalida ed eventuale proroga, da un difensore di fiducia o, in mancanza, da uno d'ufficio, sicché la persona che vi è sottoposta deve essere **avvisata della facoltà di nominare un difensore di fiducia** e, se questo non è nominato, la persona stessa è assistita da un difensore d'ufficio.

I difensori devono quindi essere tempestivamente avvertiti e possono partecipare all'audizione svolta dal giudice tutelare ai fini della convalida, con la successiva notifica del decreto sulla convalida, garanzie che valgono anche in caso di proroga del TSO.

Il provvedimento con il quale il sindaco dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, da emanarsi entro 48 ore dalla convalida di cui all'articolo 34, quarto comma, corredato dalla proposta medica motivata di cui all'articolo 33, terzo comma, e dalla suddetta convalida deve essere notificato, entro 48 ore dal ricovero, tramite messo comunale, al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune e deve contenere anche l'**avviso della facoltà di nominare un difensore di fiducia**. In caso di mancata nomina, la persona sottoposta al trattamento è assistita da un difensore d'ufficio designato dal giudice tutelare tra gli iscritti negli elenchi di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale. Il difensore – di fiducia o d'ufficio – è tempestivamente avvertito e può partecipare all'audizione davanti al giudice tutelare. Al medesimo difensore è notificato il decreto di convalida o non convalida. Le stesse garanzie valgono in caso di proroga del trattamento.

Adempimenti dei Comuni

Le conseguenze organizzative per i Comuni sono immediate.

La modulistica utilizzata per l'ordinanza sindacale e per la sua comunicazione deve essere adeguata in modo da contenere anche l'**avviso della facoltà di nominare un difensore di fiducia**. La prova dell'avvenuta comunicazione e dell'avviso assume particolare importanza perché entra a far parte della sequenza delle garanzie costituzionalmente necessarie.



Se l'interessato non nomina un legale di fiducia, **la designazione compete al giudice tutelare.**

Ciò significa che i flussi documentali tra Comune e ufficio del giudice tutelare dovranno consentire di conoscere immediatamente se sia stato indicato un difensore di fiducia e, in caso contrario, permettere al giudice di procedere tempestivamente alla designazione d'ufficio.

Considerati i termini fissati dal citato art. 35 il raccordo tra questo Tribunale ed i Sindaci dei Comuni del circondario appare necessario, pertanto, si allega (**all.1**) alla presente la disposizione che fissa gli **orari di apertura delle cancellerie al pubblico** e le specifiche relative al turno della giornata del sabato, in modo da consentire ai Comuni di curare il deposito del provvedimento (anche tramite pec) presso il Tribunale entro le fasce orarie indicate.

Adempimenti della Cancelleria

Ricevuta la documentazione (ed ottenuti gli eventuali atti mancanti) la cancelleria della Volontaria Giurisdizione durante la settimana, ovvero il personale amministrativo di turno nel settore civile nella giornata del sabato, provvederà a:

- contattare immediatamente il giudice di turno, secondo il calendario all'uopo predisposto;
- contattare il referente della struttura affinché lo stesso, in ragione dello stato di salute del paziente, indichi al giudice le fasce orarie in cui si potrà procedere all'audizione (in presenza o a distanza) in condizioni tali da consentire una fattiva collaborazione;
- qualora il soggetto interessato non abbia nominato un difensore di fiducia, la Cancelleria provvederà a contattare un difensore d'ufficio individuato nell'elenco fornito dall'Ordine degli Avvocati di Palmi e a comunicare il relativo nominativo al Giudice di turno, il quale provvederà a inserirne la nomina nel decreto di fissazione dell'udienza;
- avvisare tempestivamente il difensore di fiducia, o quello d'ufficio, il quale potrà partecipare all'audizione svolta dal giudice tutelare ai fini della convalida;
- contattare eventualmente l'autista di turno in caso di audizione in presenza;
- comunicazione del decreto al paziente (ove nel provvedimento del sindaco difetti l'avviso che l'atto sarebbe stato sottoposto a convalida del giudice tutelare entro le 48 ore successive previa audizione dell'interessato) o al rappresentante legale - se esistente - della persona sottoposta al TSO;
- comunicare al Comune e all'Azienda Sanitaria coinvolta: il decreto di fissazione dell'udienza e le informazioni necessarie sull'udienza stessa (data, ora, modalità), il link per il collegamento se l'udienza si svolge da remoto;
- nel caso di soggetto che non comprende la lingua italiana assicurare la presenza dell'interprete (il provvedimento sindacale dovrebbe essere già tradotto sicché l'Ufficio potrà contattare il Comune affinché fornisca i recapiti del medesimo interprete che ha proceduto alla traduzione dell'ordinanza sindacale);
- notificare il provvedimento di convalida o di rigetto all'interessato (o al suo legale rappresentante);

In caso di audizione in presenza e immediata redazione del provvedimento da parte del giudice in situ la notifica all'interessato potrà avvenire a mani con consegna di una copia del provvedimento attestato come conforme dal cancelliere. La copia conforme verrà consegnata all'interessato, se questi sarà anche temporaneamente incapace o si rifiuti di firmare ne verrà dato atto e il provvedimento consegnato al personale ospedaliero per l'inserimento nella cartella clinica del predetto. In questo caso l'ufficio — che in tal modo avrà adottato una modalità di notifica speciale ai sensi dell'art.151 c.p.c. darà atto della circostanza in calce al provvedimento che si intenderà in ogni caso ricevuto (analogamente a quanto previsto per le notifiche ex art.138 comma II c.p.c.);

- notificare il provvedimento di convalida o di rigetto al difensore nominato.

Analoghe disposizioni valgono anche in caso di proroga del TSO.

Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Maura LOMBARDO

Il Presidente del Tribunale
Dott.ssa Natina PRATTICO'

Si comunichi:

ai Comuni del circondario

all'Azienda USL di Reggio Calabria

al COA sede

al Presidente e ai Magistrati del settore civile

al Direttore del settore civile

al personale di cancelleria del settore civile

e p.c. ai nei funzionari dei servizi giudiziari del settore civile.